

STATUTO

**del Consorzio per
la Zona di Sviluppo
Industriale
del Ponte Rosso**

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI -

CAPO I

IL CONSORZIO

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio
- Art. 2 - Scopi del Consorzio
- Art. 3 - Cessione delle aree
- Art. 4 - Capitale e quote di partecipazione
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Cessione di quote
- Art. 7 - Possibilità di recesso

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL CONSORZIO -

CAPO I

GLI ORGANI

- Art. 8 - Organi del Consorzio

CAPO II

ASSEMBLEA

- Art. 9 - I componenti
- Art. 10 - Competenze dell'assemblea
- Art. 11 - Assemblea: presidenza e convocazione.
- Art. 12 - Assemblea: validità delle sedute
- Art. 13 - Validità delle sedute e modalità delle votazioni

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 - Durata e decadenza del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 - Revoca
- Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 18 - Validità delle sedute e modalità di votazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Compensi

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Nomina e attribuzioni

Art. 21 - Vice Presidente

Art. 22 - Provvedimenti d'urgenza

CAPO V

IL PERSONALE

Art. 23 - Attribuzioni del Direttore

Art. 24 - Requisiti per l'accesso al posto di Direttore e sua nomina

Art. 25 - Il personale del Consorzio

CAPO VI

I REVISORI

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori

TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA' -

CAPO I

REGIME CONTABILE E FISCALE

Art 27 - Regime contabile.

Art. 28 - Capitale di dotazione

Art. 29 - Entrate del Consorzio

Art. 30 - Risultato di esercizio

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI CAPO I

IL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. Il Consorzio, costituito con Decreto dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, prot. n. 2483/304, Reg. decreti N. 217, del 23.06.1969, è un Ente Pubblico Economico secondo la disciplina della L.R. 18-01-1999 N. 3.

2. Esso mantiene la denominazione di "**Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso**" ed è formato dai seguenti soggetti partecipanti:

Comuni:

- Arzene
- Casarsa della Delizia
- Chions
- Cordovado
- Morsano
- Pravidomini
- San Martino al Tagliamento
- San Vito al Tagliamento
- Sesto al Reghena
- Valvasone

Camera di Commercio di Pordenone

Provincia di Pordenone

Cassa Risparmio di Udine e Pordenone.

3. Altri soggetti pubblici e privati possono essere ammessi al Consorzio.

4. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto e la sottoscrizione di almeno una quota del Fondo di Dotazione di cui al successivo art. 4.

5. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e gestionale.

6. Al Consorzio sono attribuite, nell'ambito territoriale di competenza, funzioni di pianificazione urbana, come definito anche dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali (P.I.P.), di cui alla legge 865/71.

7. Il Consorzio ha sede legale in Via Forgharia 11 San Vito al Tagliamento.

Art. 2 - Scopi del Consorzio

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere, nell'ambito geografico dell'area industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tal fine, realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, promuove e gestisce i servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare il Consorzio provvede:
 - a) All'acquisizione, ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
 - b) Alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - c) Alla costituzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
 - d) Alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate,
 - e) Alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
 - f) Al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione ai fini produttivi,
 - g) All'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione,
 - h) Ad espletare ogni altro servizio a favore delle imprese insediate.

Tali attività potranno essere svolte previa convenzione, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 della L.R. n. 3/99, anche nell'ambito dei territori degli Enti consorziati.

4. Il Consorzio può altresì promuovere, anche al di fuori degli ambiti di cui al comma precedente, la prestazione di servizi riguardanti:

- La ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenza e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
 - La consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività industriali.
5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4, il Consorzio può operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'art. 36, comma 5, della legge 317/1991, anche promuovendo o partecipando a società di capitali.
6. Il Consorzio provvede, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso, delle singole imprese insediate nelle aree stesse, alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere infrastrutturali e degli impianti realizzati dal medesimo Consorzio.

Art. 3 - Cessione delle aree

La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio potrà essere effettuata, alle imprese che intendano realizzare nelle aree a ciò destinate nuove iniziative o potenziare le esistenti, secondo il Piano ed il Regolamento che saranno all'uopo adottati. Potranno, quindi, essere autorizzati sia insediamenti di attività industriali - artigianali, che di servizio e manutenzione alle attività medesime.

Art. 4 - Capitale e quote di partecipazione.

1. Il consorzio ha un fondo di dotazione iniziale corrispondente al capitale del Consorzio stesso. Il valore del conferimento sarà definito con apposito atto, da approvarsi da parte dell'Assemblea consortile entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Assemblea.

2. L'apporto dei singoli soggetti consorziati, rispetto al fondo di dotazione come sopra definito, è suddiviso nelle seguenti misure percentuali:

- Arzene	5.00%
- Casarsa della Delizia	15.00%
- Chions	10.00%
- Cordovado	5.00%
- Morsano	5.00%
- Pravidomini	5.00%
- San Martino al Tagliamento	5.00%
- San Vito al Tagliamento	25.00%
- Sesto al Reghena	10.00%
- Valvasone	5.00%
- Camera di Commercio	3.33%
- Provincia di Pordenone	3.33%
- Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone	3.33%

3. Il fondo sarà suddiviso in un numero di quote di partecipazione nominative, indivisibili, ciascuna del valore di 2.582,28 Euro, pari a L.5.000.000, da definirsi a seguito dell'esatta quantificazione del Fondo di Dotazione.

4. I successivi conferimenti di nuovi soggetti, che aderissero al consorzio, potranno avvenire in base ad aumenti del Fondo di Dotazione decisi dall'Assemblea nelle forme stabilite dallo Statuto. I soggetti privati possono essere titolari di quote per un ammontare complessivo non superiore al 25%.

5. In caso di richiesta di acquisto di quote, da parte di altri soggetti, i soggetti di cui al conferimento iniziale si obbligano reciprocamente a cedere parte delle quote, da loro detenute, fino alla concorrenza complessiva del 25% del Fondo di dotazione.

6. In considerazione della natura e delle potestà pubbliche, attribuite al Consorzio, i soggetti privati, intesi sia come persone fisiche e/o come legali rappresentanti di persone giuridiche, che intendono acquistare quote del Fondo di Dotazione, devono possedere i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 5 - Durata

1. La durata del Consorzio è fissata in 99 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Può essere prorogato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soggetti consorziati che rappresenti anche la maggioranza assoluta delle quote.

2. La maggioranza assoluta dei soggetti consorziati, che rappresenti anche la maggioranza assoluta delle quote, può deliberare, anche prima della scadenza dei 99 anni, la cessazione del Consorzio.

3. Esso, comunque, cessa prima di tale data per esaurimento del proprio fine, per impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'Assemblea Generale.

4. In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio e gli eventuali fondi sono ripartiti tra i singoli soggetti, salvo i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, in base alle quote possedute.

5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente punto 4, le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio nelle aree in gestione sono scorporate dal patrimonio e quindi non saranno comprese nell'attivo patrimoniale in quanto non alienabili.

Le proprietà di tali opere di urbanizzazione sarà trasferita al comune nel cui territorio esse insistono.

Art. 6 - Cessione di quote

1. Il soggetto che intende alienare, in tutto od in parte, le proprie quote, dovrà prima offrirle in vendita, a mezzo lettera raccomandata A/R, agli altri soggetti partecipanti al Consorzio, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto a terzi, in proporzione alle quote già possedute.

2. Il soggetto interessato all'acquisto dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata A/R, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soggetti facenti parte del Consorzio, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare, in caso di rinuncia di altri soggetti.

3. Il soggetto che non ha comunicato, nei termini, di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante. Qualora il numero delle quote, per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal soggetto alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il soggetto offerente potrà liberamente alienare le proprie quote.

3 bis Fino al raggiungimento dell'ammontare di cui al 4° comma dell'art. 4, i soggetti privati anche esterni alla ZIPR hanno il

diritto di prelazione sulle quote cedute nei confronti dei soggetti pubblici.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di recesso di cui al successivo art. 7

Art. 7 - Possibilità di recesso

I soggetti dissenzienti dalle deliberazioni previste dall'art. 2437 del Codice Civile hanno diritto di recedere dal Consorzio e di ottenere il rimborso delle proprie quote alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo del Codice Civile.

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

CAPO I

GLI ORGANI

Art. 8 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) Assemblea degli aderenti al Consorzio;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II

ASSEMBLEA

Art. 9 - I componenti

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soggetti pubblici o privati partecipanti al consorzio o loro delegati.
2. Ogni soggetto può essere rappresentato in Assemblea da un solo componente;
3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore delle quote rappresentate;
4. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dal

Direttore e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di ottenere, dagli uffici consortili, per il tramite del direttore, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato in seno al Consorzio.

5. Il rappresentante o suo delegato decade da componente dell'Assemblea allorché il primo cessa dalla carica di rappresentante del soggetto consorziato.
6. I componenti dell'Assemblea entrano in carica, di diritto, al momento dell'esecutività dell'atto di nomina da parte del soggetto che rappresentano.

Art. 10 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. Ad essa compete l'adozione degli atti fondamentali.
2. Sono pertanto di competenza dell'Assemblea:
 - a) le modifiche allo statuto;
 - b) la variazione del Fondo di Dotazione;
 - c) lo scioglimento del Consorzio;
 - d) le modifiche del regolamento di attuazione dello statuto;
 - e) l'approvazione dei Regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
 - f) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - g) l'approvazione di:
 - piano di programma;
 - bilancio pluriennale e della relazione programmatica;
 - bilancio di previsione annuale e delle relative variazioni;
 - conto consuntivo;
 - h) la determinazione delle indennità spettanti agli amministratori;
 - i) l'adesione e la determinazione di quote di partecipazione a società di capitali operanti in settori attinenti ai fini del Consorzio;
 - j) l'ammissione di altri enti al Consorzio;
 - k) la nomina del Collegio dei revisori e determinazione dei relativi emolumenti;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliare non previsti in altri atti fondamentali già deliberati dall'Assemblea stessa;
 - m) la dotazione organica del personale del Consorzio;
 - n) l'assunzione di mutui e di altre operazioni di finanziamento straordinario non previsti in altri atti fondamentali già assunti dall'Assemblea stessa;
 - o) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Assemblea: presidenza e convocazione.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio
2. La prima assemblea è presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in casi d'urgenza, mediante fax o telegramma contenente il giorno, l'ora ed il luogo dello svolgimento della riunione, nonché gli oggetti da trattare nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dichiarato dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
5. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore, motivando le ragioni dell'urgenza.
6. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali ed il rendiconto di esercizio. Può, altresì, riunirsi ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Assemblea - validità delle sedute

1. Le riunioni dell'Assemblea, sono valide in 1^a convocazione, quando si trovino presenti un numero di componenti dell'Assemblea superiore al 50%, che rappresentino oltre il 50% delle quote di partecipazione. Nelle sedute di 1^a convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti **più del 50% delle quote del Fondo di Dotazione**.
2. Per la validità delle sedute in 2^a convocazione, basta invece, l'intervento di almeno il **50% delle quote**. Nella seduta di 2^a convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti **più del 50% del totale delle quote del Fondo di Dotazione in possesso dei soggetti presenti alla seduta**.
3. La seduta in 2^a convocazione deve essere stabilita almeno un giorno dopo quella di 1^a convocazione; ai componenti dell'assemblea deve essere data notizia, con le modalità di cui al punto 3 dell'art. 9, della necessità di ricorrere alla seconda convocazione.
4. **Quorum particolari:**
L'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di un numero di soggetti che rappresentino più del 50% dei componenti

dell'Assemblea, che rappresentino più del 50% della totalità delle quote del Fondo di Dotazione, per i seguenti motivi:

- Modifiche statutarie;
- Variazione del Fondo di Dotazione;
- Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- Proroghe, scioglimento e cessazione del Consorzio.

5. Ai soli fini della determinazione del quorum di presenza della maggioranza, nelle votazioni con quorum speciali, si intende come unico soggetto consorziato un insieme di soggetti privati che detengano un numero di quote, complessivamente, pari all'entità posseduta dal soggetto pubblico in possesso delle quota minore.

Art. 13 - Validità delle sedute e modalità delle votazioni

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando trattano questioni concernenti persone.

2. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese

Si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento soggettivo di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al 4° comma dell'art. 12, ed è composto dal presidente e da n. 6 consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, e/o imprenditoriale, e/o professionale, e/o tecnica od economica nel settore industriale o artigianale o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

2. Un posto di Consigliere è riservato di diritto al rappresentante della totalità delle imprese insediate, designato dal Comitato delle Imprese stesse, con procedura definita dal Regolamento.

3. Inoltre, un altro Consigliere è riservato, di diritto, al rappresentante delle aziende insediate, a condizione che abbiano sottoscritto complessivamente quote del Fondo di Dotazione di almeno l'1%.
Ai fini della eleggibilità a componente del Consiglio di Amministrazione, i proponenti dovranno presentare, per ogni candidato, il curriculum vitae a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I curricula dovranno essere depositati presso la sede del Consorzio, a disposizione dei soggetti consorziati, almeno il giorno precedente alla seduta dell'Assemblea.

Art. 15 - Durata e decadenza del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
2. Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa, vi provvede l'Assemblea, convocata dal Presidente, entro 30 giorni da quando si è concretizzata l'esigenza.
3. I singoli consiglieri, che surrogano i componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le funzioni attribuite fino alla naturale scadenza dell'organo.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 16 - Revoca

L'Assemblea può revocare sia l'intero Consiglio di Amministrazione che i singoli componenti con la maggioranza qualificata di cui al 4° comma dell'art. 12 e con procedura, definita dal Regolamento, che garantisca un adeguato contraddittorio.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua composizione normale, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dello Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.
2. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti della medesima.

3. Attua la partecipazione o la costituzione di società di capitali e/o la collaborazione anche mediante convenzione con altri enti, in base alle direttive fissate dall'Assemblea.
4. Approva le proposte da sottoporre all'Assemblea per; piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico e relative variazioni, conto consuntivo. Adotta in caso d'urgenza le deliberazioni concernenti le variazioni al bilancio di previsione che dovranno essere ratificate a pena di decadenza entro 60 giorni da parte dell'Assemblea.
5. Provvede agli acquisti e alle alienazioni immobiliari nell'ambito di competenza previsto dal Regolamento.
6. Provvede all'assunzione di mutui e ad altre operazioni di finanziamento straordinario già previsti in atti fondamentali già assunti e deliberati dall'Assemblea.
7. Il Consiglio di Amministrazione decide l'estensione dei servizi gestiti anche ai Comuni non facenti parte del Consorzio, regolandone i rapporti mediante convenzione;
8. Predisporre i regolamenti per la gestione dei servizi e degli uffici e per il personale
9. Nomina il Direttore a seguito di selezione ad evidenza pubblica, oppure, su proposta del presidente, può optare per la chiamata diretta con contratto di lavoro anche a tempo parziale.

Art. 18 - Validità delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro membri.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che riguardano i loro interessi, per conto proprio e di terzi, e gli interessi dei loro parenti fino al quarto grado ed affini.
5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
6. Il Direttore partecipa alle sedute con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.
7. La funzione di verbalizzante è svolta dal Direttore consortile a cui compete il compito di redigere il verbale della seduta; in tale funzione ha facoltà di farsi assistere da altro dipendente del Consorzio.

Art. 19 - Compensi

Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione, in favore dei membri del Consiglio, sono deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Nomina e attribuzioni

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 12 - 4° comma.
2. Egli coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali o sociali del Consorzio.
3. Egli adotta tutti gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Presiede alle adunanze dell'Assemblea, senza diritto di voto, a meno che non sia un componente della stessa.
4. In particolare, il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno e distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo ed eventualmente delega specifiche competenze e funzioni agli stessi;
 - c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consorzio non di competenza del Direttore;
 - d) vigila e risponde sull'applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - e) vigila e risponde sul funzionamento degli uffici nonché sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - f) compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi del Consorzio;
 - g) promuove, direttamente, avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;
 - h) predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;

Art. 21 - Vice Presidente

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente, se presente, o da un componente del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente stesso.

Art. 22 - Provvedimenti d'urgenza

Al Presidente compete l'adozione di tutti quei provvedimenti d'urgenza necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio stesso adottando, se del caso, atti che saranno poi portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

CAPO V

IL PERSONALE

Art. 23 - Attribuzioni del Direttore

1. Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. In tale funzione, dirige gli uffici e adotta tutti i provvedimenti di sua competenza, come definiti dal regolamento.

Art. - 24 - Requisiti per l'accesso al posto di Direttore e sua nomina

1. Per l'accesso al posto di Direttore è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - Diploma di laurea in discipline tecniche e/o economiche o equipollenti oppure esperienza quinquennale in incarichi di pari livello presso società o enti similari;
 - Cittadinanza italiana;
 - Completa ed approfondita conoscenza della normativa regionale nei settori urbanistico, economico finanziario ed ecologico ambientale;
2. La nomina del Direttore avviene per selezione di evidenza pubblica; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, può optare per la chiamata diretta con contratto di lavoro anche a tempo parziale

Art. 25 Il personale del Consorzio

1. Il consorzio può disporre di personale proprio e può avvalersi, con il consenso delle rispettive Amministrazioni, di personale dei soggetti pubblici sia a tempo pieno che a tempo parziale e per incarichi specifici al di fuori del normale orario di servizio.

2. Al personale del consorzio è applicato il CNL (contratto nazionale di lavoro) stipulato tra i rappresentanti dei lavoratori e la CISPEL, che regola i rapporti di lavoro di aziende speciali, consorzi, altri enti pubblici economici e società di capitale.

Il personale attualmente in servizio presso il Consorzio potrà richiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, la mobilità presso i comuni consorziati o altri enti pubblici locali.

3. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare la medesima professione o simile, senza essere a ciò autorizzato espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati dirigenti o direttori del Consorzio gli amministratori degli enti locali associati.

4. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata dal contratto nazionale di lavoro.

5. Per la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica ed anche per quelli previsti da progetti speciali, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi sia di contratti a tempo determinato che indeterminato.

CAPO VI

I REVISORI

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori.

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea. Essi sono scelti fra gli iscritti agli albi al Ruolo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. La nomina, il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti in conformità alla legge.

3. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio,

nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti. Inoltre il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria del Consorzio.

4. Di tali attività viene redatto verbale nel libro dei Revisori.

5. Ai Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

6. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

7. Ogni anno il Collegio dei Revisori accompagna il bilancio annuale con una relazione; in essa si deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei riscontri.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti invia, una volta all'anno, alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale dell'Industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti del Consorzio

TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA' **CAPO I**

REGIME CONTABILE E FISCALE

Art. 27 - Regime contabile

1. La contabilità economica del Consorzio è tenuta secondo le disposizioni delle leggi vigenti ed i Bilanci sono redatti secondo le medesime prescrizioni.

2. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 - Capitale di dotazione

Il capitale di dotazione del Consorzio è quello previsto dall'art. 4.

Art. 29 - Entrate del Consorzio

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- dai canoni di locazione e di concessioni;
- dal concorso spese delle imprese insediate;
- dai proventi dei servizi resi;
- dai contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti pubblici;
- dagli interessi attivi;
- dai ricavi e proventi vari derivanti dalla cessione delle aree;
- da ricavi e proventi diversi;
- dal riparto degli utili delle aziende controllate e/o partecipate.

Art. 30 - Risultato d'esercizio

1. L'utile d'esercizio, determinato all'atto dell'approvazione del conto consuntivo, deve essere destinato nell'ordine:

- a) alla costituzione e all'incremento del Fondo di Riserva Legale nella misura del 5% dell'utile netto fino al raggiungimento del 5% del Fondo di Dotazione;
- b) ad eventuali altri fondi di riserva;
- c) al Fondo di Dotazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Regionale.
2. Con la medesima data cessa di avere vigore il precedente statuto approvato il 23 giugno 1969.
3. Gli organi di amministrazione durano in carica sino alla elezione dei nuovi, nominati secondo le norme del presente statuto.
4. Fino all'approvazione dei Regolamenti si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti.

Estremi di approvazione

- Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 193 del 14.04.1999
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2236 del 09.07.1999
- Modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 199 del 06.08.1999
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4066 del 29.12.1999
- Modificato con delibera dell'Assemblea Generale n. 42 del 27.05.2004
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3599 del 30/12/2004
- Modificato con delibera dell'Assemblea Generale n. 5 del 31.03.2005
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1052 del 13.05.2005